



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 4/114 del 15.2.2024

Direttive di attuazione art. 12, “Sospensione di obblighi fiscali”, della L.R. 22 novembre 2021, n. 17

Articolo 1 - Oggetto

1. Le presenti Direttive sono adottate in attuazione di quanto disposto dall'art. 12 della legge regionale 22 novembre 2021, n. 17 del 2021 e ss.mm.ii.

Articolo 2 - Soggetti beneficiari

1. Come previsto dall'art. 12 della legge regionale n. 17 del 2021, i beneficiari sono individuati nelle imprese della filieraturistica con i seguenti requisiti:
 - essere attive alla data del 1° gennaio 2021;
 - avere domicilio fiscale e sede operativa in Sardegna;
 - gestire strutture ricettive da almeno sette anni.
2. Per le finalità del presente beneficio le imprese devono essere attive e regolarmente iscritte presso la sede della CCIAA alla data di presentazione della domanda relativa all'Avviso a cui partecipano.
3. Il beneficiario:
 - a) non deve essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposto a procedure concorsuali o avere in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale;
 - b) non deve essere destinatario di un ordine di recupero pendente di precedenti aiuti dichiarati dalla Commissione illegittimi e incompatibili;
 - c) non deve essere impresa in difficoltà. Si definisce imprese in difficoltà l'impresa che soffre una delle seguenti condizioni:
 - nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
 - nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
 - qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 - nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - i il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ii il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

d) non deve essere destinatario di sanzioni interdittive (D.Lgs. n. 231/2001, art. 9, comma 2).

4. Il rappresentante legale dell'impresa beneficiaria non deve essere stato:

- condannato con sentenza passata in giudicato,
- non essere stato destinatario di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale del legale Rappresentante;
- nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 o e/o le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia), che danno luogo all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva di cui al comma 3 del citato articolo;
- non deve essere stato destinatario di una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione ad un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita;

5. La concessione del beneficio spettante, altresì, è subordinata:

- al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori e ad ogni altro obbligo in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsto dalla normativa vigente;
- al rispetto di quanto previsto dall'art. 14 della legge regionale n. 5 del 2016, così sostituito dall'art. 6, comma 3, legge regionale 11 agosto 2021, n. 16, in materia di posizioni debitorie nei confronti dell'Amministrazione regionale e dei suoi enti.

Articolo 3 - Definizione di imprese della filiera turistica che gestiscono strutture ricettive

1. Ai fini della presente legge si intendono per "Imprese della filiera turistica che gestiscono strutture ricettive" le attività svolte sotto forma di impresa aventi i seguenti codici ATECO: 55.10.00 – Alberghi, 55.20.10 - Villaggi turistici, 55.20.20 - Ostelli della gioventù, 55.20.30 - Rifugi di montagna, 55.20.40 - Colonie marine e montane, 55.20.51 - Affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, 55.30.00 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte, 55.90.10 - Gestione di vagoni letto, 55.90.20 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 55.20.52 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole, 55.20.53 - Attività di alloggio connesse alle aziende ittiche.

Articolo 4 - Soggetto attuatore

1. È competente all'attuazione del presente aggiornamento delle Direttive, il Centro regionale di programmazione (CRP), salvo quanto previsto al successivo comma 2.
2. La misura di cui alla lettera a) del successivo articolo 5 è attuata dall'Agenzia sarda delle entrate (ASE).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Articolo 5 - Caratteristiche del beneficio

1. I benefici previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 17/2021, applicabili dal 2023, sono articolati nelle seguenti misure:
 - a) sospensione dell'obbligo di versamento dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per gli anni di imposta 2023, 2024 e 2025, sia per i versamenti in acconto, sia per i versamenti a saldo, previa pubblicazione di apposito avviso. Il versamento dei tributi sospesi è rispettivamente eseguita, con rate annuali nel 2029, 2030, 2031, di importo pari all'imposta sospesa, senza applicazione di interessi, da effettuarsi nella medesima data del versamento del saldo IRAP dell'annualità corrispondente alla scadenza di ciascuna rata;
 - b) restituzione, a titolo provvisorio, a partire dall'anno 2023 e previa pubblicazione di apposito avviso, della corrispondenza delle somme effettivamente versate, tra il 2016 e il 2020, a titolo di Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Il primo anno di provvisoria restituzione programmabile è il 2016, a valere sullo stanziamento destinato per tale finalità nell'anno 2022 al Soggetto attuatore. Nell'anno 2023, disponendo dello stanziamento necessario, il Soggetto attuatore potrà attuare anche la restituzione provvisoria dell'annualità 2017. Per gli anni successivi dal 2018 al 2020, si può procedere, nei limiti delle risorse stanziati nel bilancio. Il riversamento dei tributi provvisoriamente resi delle annualità dal 2016 al 2020, è rispettivamente previsto, per l'importo di ciascuna annualità restituita, negli anni a partire dall'anno 2026 ed entro il 2030, con rate annuali di importo pari alla corrispondenza dell'IRAP provvisoriamente restituita senza applicazione di interessi, da effettuarsi nella medesima data del versamento del saldo IRAP dell'annualità corrispondente a ciascuna rata;
 - c) restituzione, a titolo provvisorio, a partire dall'anno 2023 e previa pubblicazione di apposito avviso, della corrispondenza della quota pari ai 7/10 spettante alla Regione autonoma della Sardegna, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna dell'Imposta sui redditi delle società (IRES) sulle somme effettivamente versate dalla stessa impresa negli anni dal 2021 al 2025. Il primo anno di provvisoria restituzione programmabile è l'anno 2021, a valere sullo stanziamento destinato per tale finalità nell'anno 2022 al Soggetto attuatore. Il Soggetto attuatore potrà istruire le annualità successive, a valere sui fondi stanziati, solo dopo la chiusura del periodo di presentazione delle dichiarazioni dei redditi di ciascun anno di imposta. Il riversamento, da parte dei destinatari dell'agevolazione, è eseguito, per l'importo di ciascuna annualità restituita, nel 2026, 2027, 2028, 2029, e 2030, rispettivamente per le annualità dal 2021 al 2025, con rate annuali di importo pari alla corrispondenza dei 7/10 dell'IRES provvisoriamente restituita senza applicazione di interessi, da effettuarsi nella medesima data del versamento del saldo IRES dell'annualità corrispondente a ciascuna rata;
 - d) restituzione, a titolo provvisorio, a partire dall'anno 2023 e previa pubblicazione di apposito Avviso, della corrispondenza della quota pari ai 7/10 spettante alla Regione autonoma della Sardegna, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna dell'Imposta sui redditi delle società (IRES) sulle somme effettivamente versate tra il 2016 e il 2020. Il primo anno di provvisoria restituzione programmabile è il 2016, a valere sullo stanziamento destinato per tale finalità nell'anno 2022 al Soggetto attuatore. Nell'anno 2023, disponendo dello stanziamento necessario, il Soggetto attuatore potrà attuare anche la restituzione provvisoria dell'annualità 2017. Per gli anni successivi, dal 2018 al



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2020, si procede, nei limiti delle risorse stanziare nel bilancio. Il riversamento dei tributi provvisoriamente resi delle annualità dal 2016 al 2020, è rispettivamente previsto, per l'importo di ciascuna annualità restituita, negli anni a partire dall'anno 2026 ed entro il 2030, con rate annuali di importo pari alla corrispondenza dei 7/10 dell'IRES provvisoriamente restituita senza applicazione di interessi da effettuarsi nella medesima data del versamento del saldo IRES dell'annualità corrispondente a ciascuna rata.

Articolo 6 - Disciplina europea in materia di aiuti di stato

1. I benefici di cui alle presenti Direttive sono riconosciuti in conformità e nei limiti delle disposizioni europee, in particolare del regime "de minimis" di cui al Regolamento (UE) 2831 del 13 dicembre 2023, d'ora in poi denominato Regolamento de minimis vigente o, alternativamente, nell'ambito di ogni altro regime di aiuti di stato che risultino compatibili e più vantaggiosi per l'impresa, come ad esempio, l'applicazione del Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese del territorio regionale colpite dalla crisi, nei limiti e alle condizioni di cui alla Comunicazione della Commissione europea C (2023) 1711 final del 9.3.2023, "Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina", e in tal caso il Soggetto attuatore definisce i parametri utili a selezionare come beneficiarie solo imprese colpite dalla crisi.
2. Nel caso in cui, i benefici di cui all'articolo 5 sono considerati aiuti "de minimis", ai sensi del Regolamento de minimis vigente, vale quanto segue nei commi successivi.
3. L'agevolazione prevista da queste direttive non è rivolta ai settori esclusi dal Regolamento de minimis vigente.
4. Per la fruizione degli aiuti "de minimis" di cui al comma precedente è necessario che:
 - a) il beneficiario non sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso di grandi imprese, il beneficiario si trovi in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B-;
 - b) che il prestito sia assistito al 50% da garanzia o alternativamente che l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento applicabile al momento della concessione.
5. Per i benefici di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5, il Soggetto attuatore provvede direttamente agli adempimenti previsti dalla normativa e alla registrazione nel RNA ai fini dell'adozione del provvedimento concessorio.
6. Attraverso la verifica della certificazione tramite RNA, non saranno concessi contributi alle imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero, adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) 1589/2015, in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea, ai sensi del Regolamento (UE) 1589/2015.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

7. La prova del sussistere delle condizioni di cui alla lettera a) del punto 4 del presente articolo è resa allegando una idonea attestazione di capacità finanziaria/credito con la quale la Banca dichiara la capacità del soggetto richiedente di far fronte a specifici determinati impegni finanziari, connessi alla partecipazione dello stesso a bandi pubblici per l'ottenimento di agevolazioni e dispone di correlati requisiti di solvibilità. Nel caso si tratti di grandi imprese, come definite dalla normativa europea e nazionale, deve essere allegato una attestazione comparabile a un rating del credito non inferiore ad almeno a B-.
8. Per la gestione dell'aiuto di stato derivante dai benefici di cui al comma 1 lettera a) dell'articolo 5, si rinvia alle puntuali modalità operative condivise con l'Agenzia delle Entrate, a seguito di accordo o stipula di apposita convenzione, o addendum alla convenzione esistente.
9. Per la determinazione dell'ESL, il Soggetto attuatore può affidare ad aziende competenti il calcolo del rating aziendale dei soggetti richiedenti l'agevolazione laddove sia necessario per la determinazione dei tassi di mercato, secondo la metodologia prevista dalla comunicazione della Commissione europea 2008/C14/02. Per le finalità, il Soggetto attuatore può collaborare e convenzionarsi con altro ente/società che abbia competenza necessaria.
10. Per le finalità del rispetto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una "impresa unica", come definita dal Regolamento de minimis vigente, si intende che l'insieme delle aziende che si trovano nelle condizioni di collegamento o controllo, come sotto elencato, non devono complessivamente avere ricevuto aiuti superiori al limite nell'arco dei tre esercizi finanziari:
 - a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorra una delle relazioni di cui al precedente comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Articolo 7 - Cumulabilità

1. Ai sensi del Regolamento de minimis vigente, gli aiuti concessi ai sensi delle presenti direttive possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi a norma di altri regolamenti de minimis, a condizione che non venga superato il massimale previsto nel medesimo regolamento.
2. Ai sensi del Regolamento de minimis vigente, gli aiuti de minimis sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

Articolo 8 - Modalità di presentazione, valutazione e selezione delle domande

1. Al fine di selezionare le imprese che hanno accesso ai benefici relativi alle misure dell'art. 12 della legge regionale n. 17/2021, si procede per ciascuno degli anni di attuazione dell'intervento in oggetto, alla pubblicazione di uno o più Avvisi.
2. Le imprese possono scegliere tutte le misure previste dall'avviso o solo alcune di esse.
3. La domanda di accesso alle misure deve essere presentata dalle imprese entro i termini e secondo le modalità fissati dall'avviso, pena l'inammissibilità della stessa.
4. L'istanza per la sospensione IRAP deve essere presentata entro i termini di pagamento del primo acconto. Nell'istanza il richiedente deve indicare, tra le altre richieste dall'avviso, l'IRAP presunta di cui intende fruire in sospensione, corrispondente almeno all'IRAP calcolata per l'anno di imposta precedente, che è anche base di calcolo per gli acconti IRAP.
5. A conclusione dell'istruttoria relativa alle istanze di sospensione IRAP, l'ASE approva l'elenco dei soggetti ammessi al beneficio e adotta un provvedimento di autorizzazione alla fruizione con riserva. Entro un congruo termine che anticipa la scadenza della presentazione della dichiarazione IRAP dell'anno di imposta precedente, i soggetti beneficiari già pre-autorizzati alla fruizione, aggiornano l'istanza indicando l'importo corretto del calcolo IRAP sospesa e effettivamente fruita come risulterà dalla dichiarazione. L'elenco anagrafico è trasmesso all'AE secondo le modalità e i tempi convenuti con la stessa che provvede ad ogni altro adempimento necessario.
6. Alla misura è possibile accedere entro i limiti delle risorse finanziarie destinate e l'elenco dei soggetti beneficiari è reso nel rispetto dell'ordine cronologico di trasmissione delle istanze.
7. Nell'anno 2023, l'istanza per la misura di cui al comma 1, lettere b) e d), dell'art. 5, è presentata a seguito di uno o più avvisi, per fruire della agevolazione parametrata all'IRAP e ai 7/10 dell'IRES calcolata sulla Dichiarazione presentata per l'anno di imposta 2016 e 2017.
8. Nell'anno 2023, l'istanza per la misura di cui al comma 1, lett. c), dell'articolo 5 è presentata, a seguito di avviso, per la agevolazione parametrata ai 7/10 dell'IRES calcolata sulla Dichiarazione presentata per l'anno di imposta 2021.
9. Nelle annualità successive, l'istanza per le misure di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 5 è presentabile a seguito di specifico avviso che informerà a quali dichiarazioni dei redditi il parametro di calcolo è uniformato e il Soggetto attuatore accoglierà le istanze nei limiti delle risorse stanziare e disponibili.
10. A seguito della conclusione dell'istruttoria relativa alle istanze di temporanea restituzione, il Soggetto attuatore approva l'elenco dei soggetti ammessi al beneficio adotta un provvedimento concessorio con indicazione del relativo importo concedibile e della misura dell'aiuto e con separato elenco vengono distinti i casi esclusi.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Articolo 9 - Autorizzazione, concessione ed erogazione dei benefici

1. La sospensione dell'IRAP di cui alla lettera a del comma 1 dell'articolo 5, a seguito di presentazione dell'istanza come da precedente articolo 8, opera sin dal versamento degli acconti IRAP e si concretizza in sede di dichiarazione IRAP con la presentazione del modello dell'anno di imposta in corso. I soggetti richiedenti l'agevolazione, potranno usufruirne sin dal pagamento della prima rata di acconto dell'IRAP per il periodo di imposta in corso. Nell'avviso l'ASE informa degli effetti conseguenti la fruizione nelle more della conclusione dell'istruttoria da parte dell'ASE. La volontà di fruire della sospensione dell'IRAP, esercitata da chi è stato pre autorizzato, si esercita formalmente entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione IRAP dell'anno di imposta in corso e così per le annualità successive. Sulle modalità operative o tecniche, si rinvia ad apposita informativa e alle istruzioni ministeriali che accompagnano la dichiarazione IRAP, come eventualmente convenuto con l'Agenzia delle Entrate e come richiamato nel comma 8 dell'articolo 6.
2. La restituzione a titolo provvisorio della somma corrispondente all'IRAP e/o ai 7/10 dell'IRES di cui alle lettere b, c e d del comma 1 dell'articolo 5, a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria, è disposta in favore dell'impresa richiedente ed avviene in un'unica soluzione per ciascuna annualità contenuta nell'avviso, per l'importo riconosciuto nel provvedimento di concessione.
3. Le risorse disponibili per le finalità dei precedenti commi, al netto delle spese necessarie per l'attuazione della legge ivi compresi i costi della eventuale convenzione con l'AE e con le aziende/enti cui affidare parte dell'istruttoria ai sensi del comma 8 del precedente articolo 6, sono così articolate:
 - a) 1/5 per la sospensione dell'IRAP di cui al comma 1 della L.R. n. 17/2021;
 - b) 4/5 per la "provvisoria restituzione" della somma corrispondente all'IRAP e ai 7/10 dell'IRES commi 2, 3 e 4, della legge regionale n. 17/2021. La quota di 4/5 è così ripartita:
 - 1/3 per la "provvisoria restituzione" della somma corrispondente all'IRAP comma 2 della L.R. n. 17/2021;
 - 1/3 per la "provvisoria restituzione" della somma corrispondente ai 7/10 dell'IRES comma 3 della L.R. n. 17/2021;
 - 1/3 per la "provvisoria restituzione" della somma corrispondente ai 7/10 dell'IRES comma 4 della L.R. n. 17/2021.
4. Le somme stanziare nel bilancio di previsione 2022 sono interamente destinate alle misure di cui ai commi 2, 3 e 4 della legge regionale n. 17/2021, secondo la modalità di riparto sopra descritta.
5. Le imprese ammesse hanno diritto ai benefici esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie stanziare nel bilancio per tali misure.
6. Per la misura di cui al comma 1, articolo 12, della legge regionale n. 17/2021, le imprese sono ammesse in ordine cronologico di ricezione delle domande sino a concorrenza delle risorse disponibili di cui alla lettera a) del comma 3 del presente articolo, autorizzando sin d'ora il superamento del plafond nel caso in cui l'ultima azienda istante accoglibile richieda una somma superiore al residuo disponibile.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

7. Per le misure di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 12 della legge regionale n. 17/2021, le imprese sono ammesse in ordine cronologico di ricezione delle domande sino a concorrenza delle risorse disponibili di cui alla lettera b) del comma 3 del presente articolo, e con possibilità di scorrimento a seguito di esclusioni da istruttoria.
8. Se le somme destinate ad una delle misure del comma 7, ripartite secondo le modalità del presente articolo, sono di entità superiore alle somme richieste a seguito di istanza, la differenza è attribuita alla misura che ha ricevuto maggiori richieste con la medesima metodologia sopra illustrata.

Articolo 10 - Versamento a seguito del periodo di sospensione e restituzione

1. Le imprese beneficiarie della sospensione del pagamento dell'IRAP provvedono, alle scadenze previste dalla lettera a), del comma 1, dell'articolo 5, al versamento dell'IRAP sospesa con le ordinarie modalità previste per il versamento dell'imposta stessa in sede di dichiarazione dei redditi.
2. La contestazione del mancato versamento delle somme di cui al comma precedente, alle scadenze previste, è in capo all'Agenzia delle Entrate, che provvederà al recupero delle somme maggiorate delle sanzioni e degli interessi così come previsto per legge.
3. Le imprese beneficiarie della restituzione a titolo provvisorio provvedono, alle scadenze previste dalle lettere b, c e d del comma 1 dell'articolo 5, al riversamento nel conto di Tesoreria della Regione Autonoma della Sardegna. Delle scadenze e delle modalità è data comunque comunicazione nel sito istituzionale della RAS o dell'ASE o mediante specifica informativa.
4. La somma corrispondente a ciascuna annualità di cui al comma precedente è riversata per l'intero importo, senza applicazione di interessi, nella medesima data del versamento del saldo IRAP/IRES dell'annualità corrispondente a ciascuna rata, da intendersi convenzionalmente entro il mese di luglio.
5. La contestazione del mancato riversamento delle somme di cui al comma precedente (art. 5, comma 1, lettere b, c e d delle presenti Direttive) è in capo al il Soggetto attuatore e determina l'avvio delle procedure di recupero delle somme maggiorate degli interessi di legge.

Articolo 11 - Controlli

1. Il Soggetto attuatore può disporre in qualsiasi momento l'effettuazione di controlli allo scopo di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese oltre che il rispetto della normativa vigente, delle disposizioni delle presenti Direttive e dell'Avviso.
2. I controlli possono essere effettuati sulla base di un apposito regolamento predisposto dal Soggetto attuatore che determinerà modalità, tempi e procedimenti.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Articolo 12 - Decadenza e revoca

1. Salva l'applicazione delle sanzioni previste dal codice penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o utilizzo atti falsi, ove dal controllo di cui all'art. 11 emerge la non veridicità del contenuto della dichiarazione, l'impresa decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso ad ulteriori contributi secondo le modalità previste dall'art. 75, comma 1-bis, del D.P.R. n. 445/2000.
2. Il provvedimento che dichiara la decadenza e/o dispone la revoca del beneficio di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 (sospensione del pagamento dell'IRAP), adottato a seguito di controllo successivo da parte dell'Agenzia sarda delle entrate, è notificato alla Agenzia delle entrate e all'impresa beneficiaria, la quale deve provvedere al versamento delle somme maggiorate delle sanzioni e degli interessi così come previsto per legge.
3. Analogamente, il provvedimento che esclude l'istante dalla possibilità di fruire del beneficio della sospensione dell'IRAP, adottato a seguito di conclusione dell'istruttoria da parte dell'Agenzia sarda delle entrate, entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, è notificato all'impresa istante, la quale deve provvedere al versamento delle somme, in termini di acconti IRAP non versati, maggiorate delle sanzioni e degli interessi, così come previsto per legge.
4. Il provvedimento che dichiara la decadenza e/o dispone la revoca del beneficio di cui alla lettera b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 5, adottato a seguito di controllo successivo, viene notificato dal Soggetto attuatore all'impresa beneficiaria e comporta il recupero delle somme con riversamento nelle casse della Regione autonoma della Sardegna, maggiorate degli interessi di legge dalla data di erogazione del beneficio a quella del riversamento della somma a recupero.
5. È fatta salva ogni altra attività di controllo e recupero promossa dall'Agenzia delle entrate nell'ambito dei controlli di propria competenza, come previsto in convenzione.

Articolo 13 - Pubblicazioni

1. Le presenti Direttive di attuazione sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS), nel sito istituzionale dell'ASE (www.agenziasardaentrate.it) e nel sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it).
2. Gli Avvisi pubblici redatti sulla base delle presenti Direttive sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS), nel sito istituzionale dell'ASE (www.agenziasardaentrate.it) e nel sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it).